

## APPUNTO

OGGETTO: Requisiti anagrafici e contributivi di accesso alla pensione del personale del ruolo degli ispettori e sostituti direttori antincendi.

Con riferimento alla problematica indicata in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Il D.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217 ha statuito il passaggio del rapporto di impiego del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dal regime privatistico a quello di diritto pubblico inquadrando ex novo il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in tre grandi segmenti: personale dirigente e direttivo; personale non dirigente e non direttivo, personale non dirigente e non direttivo con funzioni tecniche, amministrative contabili e tecnico informatiche.

Nel titolo I del D.lgs. sopra citato viene disciplinato, in linea generale, l'ordinamento del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico- operative, nei Capi II e III sono istituiti rispettivamente i ruoli dei Vigili del Fuoco e dei Capo squadra e Capo reparto, e nel Capo IV, è istituito **il ruolo degli Ispettori e Sostituti direttori antincendi**.

Tale classificazione del personale non direttivo e non dirigente, che, come detto, separa al proprio interno la disciplina dettata per il ruolo degli Ispettori e Sostituti direttori antincendi da quella del restante personale, è stata operata al fine di regolamentare il rapporto di servizio del personale del Corpo Nazionale VV.F.

Il D. Lgs. n. 217/2005 non disciplina, invece, il rapporto di quiescenza per il quale restano in vigore le leggi vigenti.

Per potere assoggettare una categoria di dipendenti ad un regime pensionistico piuttosto che ad un altro, occorre che la legge espressamente lo preveda, così come del resto ha fatto il Legislatore con la previsione contenuta nell'art. 61, 3° comma, del D.P.R. 1092/1973 che, nello specifico, ha esplicitato con chiarezza che il "*personale della carriera dei Capi reparto e Capi squadra e della carriera dei Vigili del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco*" è sottoposto ad un regime più favorevole.

Resta pertanto escluso che gli ex Collaboratori tecnici antincendi (ora Sostituti direttori antincendi) possano essere ricompresi nell'ambito applicativo del 3° comma dell'art. 61 sopra citato; nei confronti degli stessi, infatti, trova applicazione il 1° comma dell'art. 61 che, alla stregua della generalità del personale civile dello Stato, prevede l'aumento della percentuale della base pensionabile nella misura dell'1.80.

In tale ambito si inserisce la circolare INPDAP n. 40 del 13/09/2005, diramata a seguito del subentro dell'Ente - a partire dal 1° ottobre 2005 - nella gestione dei trattamenti pensionistici del personale iscritto alla Cassa trattamenti pensionistici Stato, tra cui, in particolare quello appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

In applicazione del CCNL 1998/2001 per il comparto Aziende, sottoscritto in data 24 maggio 2000, il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco destinatario delle disposizioni legislative in materia di trattamento di quiescenza è stato individuato secondo il sistema classificatorio antecedente al D.Lgs 217/05, che era articolato nelle aree A, B e C, suddivise in tre settori: operativo, aereonavigante e di servizi amministrativi-tecnici e informatici.

Si evidenzia comunque che il menzionato personale, per quanto concerne i requisiti di anzianità contributiva, beneficia di un trattamento di maggior favore rispetto alla generalità degli impiegati civili dello stato, poiché raggiunge il diritto al trattamento di quiescenza con 35 anni di anzianità contributiva e 57 anni di età anagrafica, ai sensi della deroga prevista dall'art. 1, comma 8, della L. 243/2004.

Ad ogni buon conto ed allo scopo di fugare dubbi interpretativi, si richiama, una recente sentenza pronunciata dal T.A.R. della Lombardia - Sezione di Brescia - che ha respinto un ricorso in cui un Sostituto Direttore Antincendi chiede l'applicazione del calcolo del trattamento pensionistico più favorevole (di cui all'art. 61, comma 3. del D.P.R. n. 1092/73), riservato, per espressa disposizione legislativa, solamente al personale del ruolo dei Capo reparto, Capo squadra e Vigile del fuoco.